

Tribunale di Brescia, Sezione Indagini Preliminari e Udienza Preliminare (Dr. Tringali), sentenza nr. 750 del 24.05.2018

Aggravante della c.d. transnazionalità ex art. 4 L. 146/2006 – Associazione a delinquere – gruppo criminale organizzato - reati-fine – concorso di persone ex art. 110 c.p. - applicabilità

È applicabile l'aggravante di cui all'art. 4 L. 146/2006 al reato-fine alla cui commissione abbiano contribuito, in termini di concorso eventuale, i medesimi soggetti che costituiscono il gruppo organizzato (coincidente con l'associazione per delinquere), operante in più di uno Stato.

Come affermato in una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 7641 del 17.11.2016), *“in linea di principio, non può sussistere alcuna incompatibilità, sotto il profilo ontologico, tra l'assumere la qualità di componenti del gruppo criminale organizzato (così come la qualità di associati ex art. 416 c.p.) e quella di concorrenti ex art. 110 c.p. nel reato-fine”*. L'intraneità al reato associativo non comporta, di per sé, l'automatica responsabilità per i reati-fine, ascrivibili *“soltanto a coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, casualmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato”*.